

N. R.G. 1444/2017



**TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA**  
**TERZA SEZIONE CIVILE**

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **1444/2017**

Il G.U. dott. Marta Cappelluti

Al termine della camera di consiglio, alle ore 16.30 , dandone lettura,  
nel procedimento promosso da

**ATTORE**

e

**MINISTERO DELL'INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL  
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI VERONA**

**CONVENUTO**

con l'intervento del **PUBBLICO MINISTERO**

**OGGETTO:** ricorso ex art.19 D.LGS. 150/2011- art.35 D.Lgs 25/2008

Ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

Rilevato che il ricorrente \_\_\_\_\_ ha impugnato il provvedimento di diniego di riconoscimento della protezione internazionale della Commissione territoriale di Verona, n. \_\_\_\_\_ emesso in data 09.01.2017 .

Rilevato che la Commissione tuttavia ha ritenuto di non accogliere la domanda per il riconoscimento della Protezione Internazionale ritenendo che le dichiarazioni rese in sede di audizioni appaiono scarsamente credibili per il carattere sommario e generico, e ravvisato la insussistenza dei requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, non ravvisando, altresì, i presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno ex art.5 T.U. Immigrazione .



La ricorrente ha confermato la vicenda personale esposta avanti la Commissione Territoriale, ed ha spiegato di aver lasciato il proprio Paese il Mali a causa di un soggetto benestante inserito nella classe dirigenziale del proprio villaggio di origine in quanto lo stesso aveva deciso di prenderla in moglie nonostante fosse già sposata.

La ricorrente ha precisato che la propria madre aveva percepito una somma di denaro da un benestante del villaggio affinché la figlia lasciasse il proprio marito e si coniugasse con lui.

La stessa ha puntualizzato quanto narrato dal marito circa le persecuzioni dallo stesso subite, nonché circa le violenze fisiche di cui lui è stato vittima.

L'intermediazione del capo villaggio non è stata sufficiente per risolvere la situazione.

La ricorrente ha inoltre narrato di essere stata oggetto di pratica di mutilazione genitale da parte della madre e di altri 4 soggetti non meglio identificati.

Rilevato che, quanto all'onere probatorio dei fatti posti a fondamento della richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato, vige in materia uno speciale regime probatorio, in base al quale tale incumbente, pur restando, in linea di principio, in capo al richiedente, subisce un'attenuazione a fronte delle verosimili difficoltà che l'aspirante al rifugio può incontrare nel procurarsi prove documentali o di altro genere a sostegno delle proprie dichiarazioni.

Rilevato che il richiedente non ha fornito quantomeno un "principio di prova" della persecuzione, incluse le prove di carattere indiziario o collegate a fatti notori, quali le diffuse violazioni dei diritti umani, ovvero le persecuzioni e repressioni perpetrate in una data regione nei confronti, ad esempio, di determinate minoranze, gruppi politici o sociali.

In tale senso, in materia di riconoscimento dello status di rifugiato la giurisprudenza ha da tempo chiarito la validità a mezzo prova di elementi seri, precisi e concordanti, desumibili da documenti, testimonianze, dichiarazioni anche dello stesso interessato che consentono di ritenere, in base al comune buon senso ed alle circostanze di tempo e di luogo addotte, l'effettiva sussistenza delle persecuzioni.

In tema di protezione internazionale, vige un dovere di cooperazione del richiedente consistenti nell'allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, pone a carico dell'autorità decidente un più incisivo obbligo di informarsi in modo adeguato e pertinente alla richiesta, soprattutto con riferimento alle condizioni generali del Paese d'origine, allorquando le informazioni fornite dal richiedente siano deficitarie o mancanti. In particolare, deve ritenersi necessario l'approfondimento istruttorio officioso allorquando il richiedente descriva una situazione di rischio per la vita o l'incolumità fisica che derivi da sistemi di regole non scritte sub statuali, imposte con la violenza e la sopraffazione verso un genere, un gruppo sociale o religioso o semplicemente verso un soggetto o un gruppo familiare nemico, in presenza, di tolleranza, tacita approvazione o incapacità a contenere o fronteggiare il fenomeno da parte delle autorità statuali; ciò proprio al fine di verificare il grado di diffusione ed impunità dei



comportamenti violenti descritti e la risposta delle autorità statuali" (Cass. Civ., Sez. VI, sen. 10.04.2015, n. 7333).

Rilevato che quanto alla domanda subordinata diretta al riconoscimento della protezione sussidiaria, tale misura è consentita in presenza di un danno grave ricorrente nelle sole ipotesi tassativamente indicate dall'art.14 del D. Lgs. 251/2007, ossia

- a) di condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
- b) la tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante;
- c) la minaccia grave ed individuale alla vita della persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale;

pur tenendo conto della non applicazione del principio dispositivo in tale controversie e dell'obbligo di cooperazione dell'autorità giudiziaria nell'accertamento dei fatti rilevanti ai fini del giudizio (cfr. Cass. sez. un., 17-11-2008, n. 27310), ivi compresa la verifica della situazione del paese dove dovrebbe essere disposto il rientro (cfr. Cass. ord. 17576/2010).

Considerato che ai fini della chiesta protezione umanitaria nel caso in esame ricorre una situazione personale oggettiva e grave che non consente l'allontanamento dal territorio nazionale, posto che trattasi di rimedio residuale ed estremo, la cui applicazione non è conseguita in modo automatico una volta accertata l'insussistenza delle condizioni per il riconoscimento dello *status* di rifugiato o di persona ammessa alla protezione sussidiaria, essendovi, invero una specifica condizione della persona, che prescinda vieppiù dal contesto più generale alla base della misura prevista dall'art. 14 D.lgs. 251/2007.

Invero l'art. 5 co.6 del D.lvo 286/90 prevede che, qualora ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano, allo straniero sia rilasciato un permesso di soggiorno.

Il permesso di soggiorno per motivi umanitari, infatti, è rilasciabile anche in mancanza di alcuni presupposti tipici di ogni altro titolo di soggiorno, il che conferma la sua evidente utilizzabilità per situazioni diversificate, come è quella dell'asilante che ha un diritto soggettivo alla permanenza nel territorio.

Invero, anche a voler ritenere poco circostanziato il racconto del ricorrente, vi è da rilevare che, al di là della regione della sua provenienza, rimane comunque un paese a rischio e che seppure non vi è certezza in ordine al fatto che se il ricorrente tornasse nel proprio paese correrebbe il rischio effettivo di subire un grave danno alla vita per via della violenza indiscriminata del suo Paese, ricorrono valide ragioni per la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, atteso il quadro politico di generale instabilità che coinvolge tutta la popolazione, perché si ritiene che se la ricorrente tornasse nel proprio paese precipiterebbe in una condizione di estrema vulnerabilità (Cass. 3347/15) idonea a compromettere la sua possibilità di esercitare i diritti fondamentali legati anche solo alle scelte quotidiane.



Inoltre, la documentazione prodotta attesta che il ricorrente ha iniziato un serio percorso di integrazione linguistica, sociale e lavorativa tale da giustificare la concessione di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Ritenuto, quindi, che la richiesta di protezione umanitaria avanzata in via gradata possa trovare accoglimento, sussistendo il fondato pericolo per la vita e l'incolumità personale del ricorrente in caso di rimpatrio in quanto *“si troverebbe in una condizione di specifica estrema vulnerabilità.”*

Le spese di lite devono essere compensate attesa la peculiarità della vicenda ed alle stesse ragioni alla base dell'ammissione del ricorre al patrocinio a spese dello Stato;

Il difensore del ricorrente, , ha depositato nota spese per le proprie competenze, riservandosi la produzione della delibera di ammissione al gratuito patrocinio la liquidazione deve essere fatta nella presente sede ai sensi dell'art. 83, comma 3 *bis*, d.p.r. 115/2002 considerati l'impegno professionale e l'incidenza degli atti assunti sull'esito della contesa.

#### P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, così dispone:

- 1- annulla la decisione della Commissione Territoriale di Verona- Sez. di Vicenza ;
- 2- accerta e riconosce al ricorrente il diritto ad ottenere la protezione umanitaria ex art. 5, comma 6. Dlgs. 286/1998, in considerazione della vulnerabilità derivante dalle vicissitudini vissute ;
- 3- accerta e dichiara l'esistenza di motivi umanitari ai fini del rilascio, in beneficio del ricorrente, di un permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, co. 6, D. Lgs. n. 286/1998.
- 4- visto l'art. 83, comma 3 *bis*, d.p.r. 115/2002, ai fini della liquidazione del compenso ,concede termine all'avv. Paolo Tacchi Venturi sino al 30 gennaio 2018 per il deposito della delibera di ammissione al gratuito patrocinio.

Si comunichi alle parti (compreso il pubblico ministero) e al difensore.

Venezia, 25 ottobre 2017

Il Giudice  
dott. Marta Cappelluti



Venezia, 25 ottobre 2017

Il Giudice  
dott. Marta Cappelluti

